

Frequently Asked Questions (FAQ)

Disciplina del meccanismo di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico (MACSE) approvata con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 10 ottobre 2024

1 Art. 2. Definizioni

1.1 Quesito 1

D: Si chiede di confermare che la stipula di un contratto di fornitura di componenti necessarie per la realizzazione di un Sistema di Stoccaggio (“SdS”) non costituisce Avvio dei lavori ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. d qualora la validità ed efficacia di tale contratto sia condizionata alla selezione del SdS in esito all’asta.

R: Si conferma.

2 Art. 3. Requisiti soggettivi e Art. 6. Requisiti oggettivi

2.1 Quesito 1

D: È possibile partecipare all’asta MACSE prevista per il 30 settembre 2025 tramite l’ottenimento di apposito mandato da parte di un operatore terzo titolare dell’impianto e dei titoli autorizzativi?

R: Così come previsto dalla Disciplina, il Partecipante al MACSE deve essere in possesso delle autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio e, laddove previste dalla normativa vigente, delle concessioni per l’uso dell’acqua connesse alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto; non è pertanto possibile partecipare all’asta MACSE tramite mandato del titolare dell’impianto e dei titoli autorizzativi.

2.2 Quesito 2

D: Si chiede conferma della possibilità, ai fini dell’asta MACSE prevista per il 30 settembre 2025, di qualificare un SdS per il quale sia stata rilasciata una autorizzazione alla costruzione ed esercizio c.d. integrata (es. BESS+FV).

R: Si conferma, fermo restando che il SdS non deve avere una relazione funzionale con un altro gruppo di generazione e/o di consumo, come previsto nella Disciplina MACSE. Si specifica che un SdS è considerato “*funzionalmente indipendente*” da un impianto con cui condivide le infrastrutture di rete per la connessione, se rispetta tutte le seguenti condizioni:

1. nessuno degli elementi di rete condivisi (es. TR, sistemi di sbarre, ecc.) deve costituire una limitazione all’erogazione/assorbimento massimo di potenza dalla RTN né alla fornitura dei servizi di rete previsti per ogni impianto: deve essere garantita la contemporanea erogazione delle regolazioni di potenza attiva e reattiva su tutta l’estensione delle rispettive capability.
2. Il SdS deve essere dotato di proprio interruttore che permetta la separazione dalla restante porzione del sito sul quale insistono le altre risorse di generazione e/o consumo, nonché di apparecchiature di misura indipendenti tramite la quali sia possibile, inoltre, isolare il contributo dei consumi ausiliari associati al solo SdS.

3. Il SdS deve essere dotato di un controllore di impianto in grado di gestire il SdS in modo indipendente dalle risorse con cui condivide le infrastrutture di rete, con riferimento a:
- i. l'immissione/assorbimento della potenza attiva e reattiva in rete;
 - ii. l'erogazione dei servizi ancillari per il bilanciamento e dei servizi ancillari non relativi alla frequenza;
 - iii. l'erogazione dei servizi di modulazione straordinaria ivi incluso l'asservimento al sistema di difesa;
 - iv. la fornitura delle grandezze e l'attuazione dei comandi/setpoint ai fini del telecontrollo.

Con riferimento ai punti (iii) e (iv) si precisa che gli apparati UPDM e RTU possono essere condivisi con altre risorse, a condizione che tali apparati siano in grado di gestire il SdS in maniera separata.

4. Secondo quanto previsto nel Codice di Rete (Allegato A.79 e Capitolo 1 Sez. 1.C), è inoltre richiesta la predisposizione per un coordinamento fra le risorse che condividono le infrastrutture ai fini della regolazione di tensione.

2.3 Quesito 3

D. Cosa accade in caso di modifiche dell'assetto societario della società partecipante (e.g. trasferimento di partecipazioni) successive alla scadenza del termine per la presentazione della richiesta di ammissione al MACSE?

R. In caso di modifiche all'assetto societario della società oltre il termine previsto per la presentazione della richiesta di ammissione, fermo restando che il richiedente titolare delle autorizzazioni deve rimanere la medesima società che ha inviato la richiesta di ammissione, quest'ultima deve comunicare tempestivamente a Terna la modifica ai fini del rispetto dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 3.1 della Disciplina. Il medesimo obbligo di comunicazione sussiste anche nel caso in cui le predette modifiche intervengano a seguito dell'assegnazione, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti (ad es. l'assegnatario sarà tenuto a ritrasmettere a Terna le dichiarazioni ai fini delle verifiche antimafia, se le modifiche dovessero incidere sulle dichiarazioni già inviate).

2.4 Quesito 4

D: Nel caso in cui venga presentato un ricorso avverso il titolo autorizzativo alla costruzione ed esercizio di un SdS e vengano eventualmente adottati provvedimenti dell'autorità giurisdizionale (sospensione in via cautelare) in data antecedente o successiva all'aggiudicazione dell'asta oppure dopo la sottoscrizione del contratto di approvvigionamento con Terna, i provvedimenti giudiziali sarebbero qualificati come

eventi di forza maggiore in modo da escludere eventuali responsabilità in capo alla società in termini di escusione delle garanzie da parte Terna e/o pagamento delle penali previste dalla Disciplina MACSE?

R: La mera proposizione di un ricorso di fronte alla giurisdizione amministrativa – nella misura in cui non incida sulla validità e sull'efficacia dell'atto impugnato - non preclude la partecipazione all'asta.

Nel caso in cui ci sia una pronuncia dell'autorità giurisdizionale, in una fase antecedente l'asta, che sospende o annulla il titolo autorizzativo, la partecipazione all'asta è preclusa.

Nel caso in cui ci sia una pronuncia dell'autorità giurisdizionale successivamente all'aggiudicazione dell'asta, che sospende o annulla il titolo autorizzativo, l'assegnatario potrà invocare la clausola di forza maggiore, laddove tale provvedimento non trovi causa, anche se in via parziale o indiretta, nel comportamento del soggetto destinatario del titolo autorizzativo. Al fine del riconoscimento della "forza maggiore", infatti, deve trattarsi di atti la cui adozione non sia neppure prevedibile, secondo l'ordinaria diligenza, da parte di un operatore in buona fede, circostanza che, in ogni caso, dovrà essere, di volta in volta, opportunamente valutata anche con documentazione di supporto.

2.5 Quesito 5

D: Si conferma che nel caso in cui un Partecipante abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'articolo 7.1 e 7.2 della Disciplina, ma non ottenga i titoli autorizzativi del SdS entro il termine previsto dalla Disciplina oppure non presenti offerte in asta, la garanzia pre-asta (prevista dal Capo II della Disciplina) verrà restituita?

R: Si conferma: la garanzia pre-asta verrà restituita in accordo con quanto previsto dall'art 35.2 della Disciplina.